



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 14 ottobre 1998

Deliberazione n. 21/98

OGGETTO: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO, IDROLOGICO E DELLA QUALITA' DELLE ACQUE NEL BACINO DEL FIUME PO. ADOZIONE DI UNA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 203, A) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI gli artt. 2, comma 2 e 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n°183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", che prevedono, in ordine all'attività conoscitiva riferita al territorio nazionale - ivi comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati - un sistema informativo unico e una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, organizzati, gestiti e coordinati dai Servizi tecnici nazionali i quali definiscono, con le Amministrazioni statali, le Autorità di bacino, le Regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, i coordinamenti e le integrazioni necessarie;

PREMESSO che la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ha realizzato, nell'ambito delle attività conoscitive propedeutiche al Piano di bacino, denominate Progetto Po, lo studio SP 5.1. "Progetto di monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità delle acque" allo scopo di individuare un sistema di monitoraggio, inteso come l'insieme delle dotazioni strumentali, delle procedure, delle funzioni organizzative necessarie a produrre le informazioni utili alla conoscenza dello stato di fatto delle risorse idriche e delle condizioni di alterazione quali-quantitative dell'ambiente complessivo, al fine di poter valutare le relative variazioni nel tempo e supportare le funzioni istituzionali dell'Autorità di bacino e di altre potenziali utenze;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", secondo cui "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni e istituzionali e risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli Enti locali possano essere regolati sulla base di accordi così definiti:

- a) *Programmazione negoziata*, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad



un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”;

PRESO ATTO che la programmazione negoziata proposta costituisce, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun ente, lo strumento più idoneo per un esame, da parte dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività istituzionali di monitoraggio ambientale, delle soluzioni ottimali, a partire dalle indicazioni progettuali richiamate nello studio predetto, per la razionalizzazione dei sistemi esistenti e per la realizzazione di nuovi sistemi operativi di scambio di informazioni di carattere ambientale;

VISTA la programmazione negoziata di cui all'allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, sulla base del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°112, il quale, tra l'altro, dispone il riordino delle strutture del Magistrato per il Po, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, del Dipartimento della Protezione Civile e degli organi dell'ANPA, le suddette strutture, successivamente alla ridefinizione dei rispettivi ruoli, potranno far parte della programmazione negoziata di cui al presente atto;

tutto ciò premesso e considerato,


DELIBERA:

Art. 1 di approvare l'allegato A alla presente deliberazione e di adottare l'ivi prevista programmazione negoziata, così come disposto dalla richiamata legge 662/96, art. 2, comma 203, inerente le attività per il monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità delle acque a livello di bacino del fiume Po, tra il SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE del Ministero della Difesa, l'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, la REGIONE EMILIA ROMAGNA, la REGIONE LIGURIA, la REGIONE LOMBARDIA, la REGIONE PIEMONTE, la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, la REGIONE VENETO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Oggetto della programmazione negoziata è la verifica di fattibilità, nel bacino del fiume Po, di un sistema integrato di monitoraggio e delle sue modalità di gestione, e l'avvio, per fasi temporali e di priorità, dell'integrazione dei sistemi esistenti e di quelli in progetto, sia per quanto concerne la standardizzazione dei collegamenti funzionali che la messa in esercizio di reti di rilevamento per il progressivo completamento dei sistemi di monitoraggio;

Art. 2 di demandare l'attuazione della programmazione negoziata ai soggetti firmatari della stessa.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente
(Prof. Paola Costa)



2



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
ai sensi dell'art.2, comma 203, a) della Legge 23-12-1996. n.662.


ALLEGATO A
alla deliberazione n. 21/98 del 14 ottobre 1998

tra il SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE del Ministero della Difesa, l'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, la REGIONE EMILIA ROMAGNA, la REGIONE LIGURIA, la REGIONE LOMBARDIA, la REGIONE PIEMONTE, la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, la REGIONE VENETO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per la verifica di fattibilità, nel bacino del fiume Po, di un sistema integrato di monitoraggio e delle sue modalità di gestione e il conseguente avvio, per fasi temporali e di priorità, dell'integrazione dei sistemi esistenti e di quelli individuati nel progetto, sia per quanto concerne la standardizzazione dei collegamenti funzionali che la messa in esercizio di reti di rilevamento per il progressivo completamento dei sistemi di monitoraggio.

P R E M E S S O

CHE gli artt. 2, comma 2 e 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n°183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", prevedono in ordine all'attività conoscitiva riferita al territorio nazionale - ivi comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati - un sistema informativo unico e una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, organizzati, gestiti e coordinati dai Servizi tecnici nazionali i quali definiscono, con le Amministrazioni statali, le Autorità di bacino, le Regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, i coordinamenti e le integrazioni necessarie;

CHE la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino ha realizzato, nell'ambito delle attività conoscitive propedeutiche al Piano di bacino, denominate Progetto Po, lo studio SP 5.1. "Progetto di monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità delle acque"



allo scopo di individuare, sulla base dei sistemi esistenti, un sistema di monitoraggio, inteso come l'insieme delle dotazioni strumentali, delle procedure e delle funzioni organizzative necessarie ad assicurare un approfondito livello di conoscenza, nonché di monitoraggio, delle risorse idriche del bacino del fiume Po, in grado di supportare le funzioni istituzionali dell'Autorità di bacino e di altre potenziali utenze;

CHE, con delibera n. 15, in data 1 luglio 1993, del Comitato Istituzionale, è stata definita la rete per la classificazione delle acque superficiali a livello di bacino di cui all'allegato I, costituente parte integrante della presente programmazione negoziata;

CHE l'Autorità di bacino ha realizzato, nell'ambito del programma di collaborazione con la Environment Agency sui sistemi di monitoraggio integrato per la qualità ambientale dei bacini idrografici, avviato nell'ottobre del 1993, il "Manuale di gestione ottimale del monitoraggio ambientale in ambito locale. Approccio concettuale", di cui all'allegato II, costituisce parte integrante della presente programmazione negoziata;

CHE la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", dispone che "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome, nonché degli Enti locali possano essere regolati sulla base di accordi così definiti:

- a) *Programmazione negoziata*, come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza";

CHE la programmazione negoziata proposta costituisce, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun ente, lo strumento più idoneo per un esame, da parte dei soggetti direttamente coinvolti nelle attività istituzionali di monitoraggio ambientale, delle soluzioni ottimali, a partire dalle indicazioni progettuali richiamate nello studio predetto, per la razionalizzazione dei sistemi esistenti e per la realizzazione di nuovi sistemi operativi di scambio di informazioni di carattere ambientale;

CHE il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59 "attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture ed in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all'art.92 il riordino delle strutture del Magistrato per il Po, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il trasferimento nelle strutture operative regionali dei propri uffici periferici, all'art.109 il riordino del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art.110 il riordino degli organi dell'ANPA ed all'art.111 l'istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distributivo, articolato per ogni regione da un Servizio meteorologico operativo coordinato da un Ente tecnico centrale, e che pertanto le suddette strutture potranno, in funzione della ridefinizione dei rispettivi ruoli, far parte della programmazione negoziata di cui al presente atto;



TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE del Ministero della Difesa, l'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, la REGIONE EMILIA ROMAGNA, la REGIONE LIGURIA, la REGIONE LOMBARDIA, la REGIONE PIEMONTE, la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, la REGIONE VENETO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1


Finalità

1. La presente programmazione negoziata persegue l'obiettivo di assicurare, attraverso il coordinamento dei sistemi esistenti, un approfondito livello di conoscenza e di monitoraggio del Bacino del fiume Po, con particolare riferimento agli eventi meteorologici, idrologici e di qualità delle acque, sia in fase ordinaria che straordinaria, legati cioè al verificarsi di eventi critici, a rischio idrogeologico e qualitativo rilevante.
Tale coordinamento riguarderà l'insieme delle dotazioni strumentali, delle procedure di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, delle funzioni organizzative e gestionali dei sistemi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente programmazione negoziata, i firmatari sono chiamati a svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, nonché organizzativo, secondo le rispettive competenze, in assenza di organismi sovraordinati, in conformità alle disposizioni che seguono.

ART. 2

Oggetto

1. Con la presente programmazione, gli Enti firmatari si impegnano a verificare la fattibilità, nel bacino del fiume Po, di un sistema integrato di monitoraggio e delle sue modalità di gestione, e ad avviare, per fasi temporali e di priorità, l'integrazione dei sistemi esistenti e di quelli in progetto, sia per quanto concerne la standardizzazione dei collegamenti funzionali che la messa in esercizio di reti di rilevamento per il progressivo completamento dei sistemi di monitoraggio.



ART. 3

Modalità di attuazione

1. L'attuazione della programmazione negoziata implica lo svolgimento, da parte dei soggetti firmatari, di azioni coordinate, integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1.
2. E' costituito, su proposta dei soggetti firmatari, il Comitato di Coordinamento Unificato (CCU), di cui al successivo art. 4, con il compito di promuovere e verificare la coerenza delle iniziative di cui all'art.2, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - sistemi di reti di rilevamento, loro omogeneizzazione e razionalizzazione, per una adeguata conoscenza dei fenomeni e dei processi;
 - indagini sistematiche di supporto al completamento della conoscenza fenomenologica;
 - processi di validazione, di trasferimento, di scambio e di integrazione dei dati;
 - modalità di accesso e utilizzo dei dati condivisi;
 - procedure di trasferimento in situazioni di emergenza.

ART. 4


Composizione e compiti del Comitato di Coordinamento Unificato - CCU

1. E' composto da rappresentanti designati degli Enti firmatari. Si avvale di una Segreteria tecnica e, di volta in volta, di contributi da parte di Enti coinvolti e di membri della comunità scientifica.
2. Assume funzioni di coordinamento e indirizzo sui temi del monitoraggio; definisce la strategia generale del processo realizzativo del Sistema; verifica il grado di affidabilità dei risultati ed il rispetto degli indirizzi proposti; individua linee guida in tema di raccolta, validazione, elaborazione e diffusione dei dati e regole di utilizzazione degli stessi, sulla base di quanto concordato tra le parti.
3. Analizza i nuovi progetti di monitoraggio ed esprime parere in ordine alla compatibilità degli stessi con gli indirizzi generali della programmazione.

ART. 5

Condivisione dei dati in ambito di Bacino

1. Allo scopo di assicurare il supporto conoscitivo per le attività di pianificazione e programmazione a scala di bacino, nonché gestionali, ivi comprese quelle di polizia idraulica e del servizio di piena, i firmatari della presente programmazione negoziata si impegnano a rendere disponibili a tutti i sottoscrittori, nonché al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ANPA e ad altri fruitori, su indicazione del CCU, le proprie banche dati - tempo reale e dati storici validati- per ognuno degli ambiti tematici previsti - meteorologia, idrologia e qualità delle acque -, rese accessibili mediante collegamento in rete, secondo modalità di accesso definite dal CCU, in armonia con le direttive di indirizzo e coordinamento nazionale, di cui all'art.8 della Legge 15 Marzo 1997 n.59 e all'art.6, comma 1°, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112.



2. Per le attività di pianificazione di cui all'art.3, comma 1, della Legge 18 maggio 1989, n°183, all'Autorità di bacino è assicurato l'accesso ai dati validati, nonché a elaborazioni secondo specifiche dell'Autorità stessa. Tali dati andranno a costituire una banca dati storica di dati selezionati a livello di bacino, resa accessibile anche a utenti diversi dai sottoscrittori, mediante collegamento in rete, secondo modalità di accesso definite dal CCU.


Per quanto concerne, nello specifico, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali, sarà assicurata, da parte degli Enti gestori delle stazioni costituenti la rete di monitoraggio adottata con delibera n°15/93 - e relative integrazioni -, l'invio periodico dei dati validati, seguendo, sino all'attivazione del sistema integrato, le modalità già in atto.

3. Fermo restando l'autonomia di ogni produttore di dati a mantenere inalterate le strutture e l'organizzazione dei propri dati, il CCU eserciterà un'azione di coordinamento per la definizione del catalogo dei dati e delle informazioni disponibili nei singoli sistemi informativi, per garantire la continuità dello scambio in tempo reale, la stabilità della rete di interscambio, la sicurezza dell'accesso ai data base. Valuterà, inoltre, la possibilità di aggiungere nuovi provider e nuovi servizi, e individuerà gli strumenti tecnici di supporto.

ART 6

Tempi di attuazione

1. Entro un mese dalla ratifica della presente programmazione negoziata è costituito il CCU, di cui al precedente art.4, e sono individuate composizione e sede della Segreteria tecnica.
2. Entro due mesi dalla ratifica, il CCU:
 - si dota di un regolamento;
 - approva la bozza del "Manuale di gestione ottimale del monitoraggio ambientale in ambito locale" - parte metodologica e applicativa -, stesa a cura dell'Autorità di bacino, nonché la rete di monitoraggio per la classificazione della qualità delle acque superficiali a livello di bacino, integrata, rispetto alla rete costituita con delibera n°15/93, con nuove stazioni individuate a seguito del completamento di studi effettuati nell'ambito del Progetto Po, e le invia, per l'adozione, agli enti che operano in ambito di monitoraggio della qualità delle acque superficiali.
3. Entro sei mesi dalla ratifica, il CCU provvede:
 - all'organizzazione funzionale del sistema;
 - all'individuazione di un piano degli interventi da realizzare, corredato di cronoprogramma, e dei relativi strumenti tecnici di supporto, sulla base dei risultati del SP 5.1 " Progetto di monitoraggio meteorologico, idrologico e della qualità delle acque";
 - alla definizione del catalogo sul patrimonio informativo esistente presso i singoli sistemi informativi, indicante le caratteristiche dei dati disponibili, nonché le modalità di acquisizione;
 - alla definizione delle "Linee guida per l'individuazione dei punti di campionamento per il monitoraggio delle acque sotterranee, dei sistemi di campionamento nonché dei parametri da campionare";



- all'approvazione del "Manuale di gestione ottimale del monitoraggio ambientale in ambito locale" - applicazione su casi studio -, stesa a cura dell'Autorità di bacino, e all'invio agli Enti che operano in ambito di monitoraggio delle qualità delle acque superficiali, per l'adozione integrale del documento;
- all'avvio di studi e alla definizione di specifiche di supporto alle attività di omogeneizzazione e ottimizzazione del sistema.

ART. 7

Impegno dell'Autorità di bacino

1. L'Autorità di bacino, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, si impegna:
 - a perseguire le finalità stabilite dal presente atto di programmazione negoziata di cui all'art.1, garantendo il proprio contributo alla costituzione ed all'attività del CCU;
 - a curare la predisposizione e l'aggiornamento delle banche dati storiche, presso la propria sede, secondo le modalità di cui all'art.5, e la diffusione dei dati.

ART. 8

Impegno delle altre amministrazioni firmatarie

1. Le Amministrazioni regionali e il Servizio meteorologico dell'aeronautica si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, a perseguire le finalità stabilite dal presente atto di programmazione negoziata di cui all'art.1, garantendo il proprio contributo alla costituzione ed all'attività del Comitato di Coordinamento Unificato ed assicurando la disponibilità delle proprie banche dati, secondo le modalità di cui all'art.5.

ART. 9


Modalità di modificazione della programmazione negoziata

1. Il CCU valuta la possibilità di apportare modificazioni o integrazioni alla programmazione stessa e le propone ai soggetti firmatari per l'adozione.
2. Il CCU può modificare la composizione dei partecipanti alla programmazione negoziata.

ART. 10

Entrata in vigore, durata della programmazione negoziata e adempimenti amministrativi per la sua ratifica

1. La presente programmazione negoziata entra in vigore e impegna i partecipanti dalla data della loro accettazione e sottoscrizione e si conclude con il conseguimento delle finalità perseguite.
2. A tal fine, ciascun Ente adotta i necessari e conseguenti strumenti.



3. Al termine del quinto anno dalla ratifica, il CCU effettua una verifica del grado di attuazione, per valutare l'opportunità di proseguimento della presente programmazione.

ART. 11
Norme finanziarie

1. Gli Enti si impegnano a valutare i propri impegni finanziari in ambito di CCU, in ordine alla compatibilità degli interventi proposti con gli indirizzi generali della programmazione, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3.
2. L'Autorità di bacino si impegna a valutare, nell'ambito della programmazione degli interventi prevista attraverso gli Schemi Previsionali e Programmatici, di cui all'art. 31 della Legge 183/89, su indicazioni del CCU, la possibilità di finanziamento di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente programmazione.

